



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Il Giudice designato dott. Luca Marzullo

Letti tutti gli atti di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 marzo 2015;

nel giudizio promosso da:

[Redacted]

Rappresentati e difesi dall'avv. [Redacted] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in [Redacted] nonché (quanto a [Redacted] e [Redacted]) dall' [Redacted] giusta procura in atti

ricorrenti

CONTRO

[Redacted], in persona del legale rappresentante p.t.,
Rappresentata e difesa dall'avv. [Redacted] ed elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori in [Redacted], giusta delega in atti;

NONCHÉ CONTRO

[Redacted]
Rappresentato e difeso dall'avv. [Redacted] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in [Redacted] giusta delega in atti;

[Redacted]
Rappresentata e difesa dall'avv. [Redacted] e dall'avv. [Redacted] elettivamente domiciliata in [Redacted], presso e nello studio dell'a [Redacted] giusta delega in atti;

resistenti

NONCHÉ CON INTERVENTO LITISCONSORTILE E CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C. DI

[Redacted]

Tutti rappresentati e difesi dall'avv. [Redacted] ed elettivamente domiciliati in Spoleto, presso lo studio dell'avv. [Redacted]

Intervenienti nel giudizio nonché ricorrente ex art. 700 c.p.c.

NONCHÉ CON INTERVENTO LITISCONSORTILE DI



Intervenienti nel giudizio

OSSERVA

1. I ricorrenti si sono rivolti al Tribunale di Spoleto al fine ottenere, nel giudizio di merito, (i) l'annullamento della delibera relativa all'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei sindaci nonché del relativo Presidente della [redacted], con conseguente caducazione di ogni altro provvedimento presupposto e successivo nonché (ii) la declaratoria di nullità della nomina della sig.ra [redacted] e dell'avv. [redacted] componenti del Consiglio di Amministrazione della citata società, il secondo con il ruolo di Presidente.

In quella sede, ripercorse analiticamente le fasi di voto, l'indicazione del numero dei votanti con relativi aggiornamenti, i ricorrenti a fondamento del proprio ricorso pongono la violazione dell'art. 2377, c. 5, n. 3) c.c. atteso che il verbale sarebbe stato redatto in maniera incompleta ed inesatta non consentendo di comprendere la regolarità delle operazioni di voto sull'assunto di un difetto dell'elenco aggiornato dei votanti, che, rispetto all'ultimo aggiornamento eseguito, sarebbe risultato superiore di n. 319 unità.

Con riferimento, invece, all'illegittimità dell'elezione della sig.ra [redacted] e [redacted] i ricorrenti (ma in tal caso con esclusione del sig. [redacted] che non ha inteso adire a tale argomento) espongono che la sig.ra [redacted] sarebbe priva dei requisiti di eleggibilità mentre [redacted] verserebbe in una situazione di incompatibilità stante il contestuale esercizio della professione forense.

Quindi, conformemente al disposto di cui all'art. 2378 c.c., con separata istanza e richiamate le circostanze esposte in ricorso, gli istanti hanno richiesto in via cautelare la declaratoria di annullamento e sospensione della delibera impugnata.

1.1. Si è costituita la società [redacted], eccependo, in via preliminare, l'incompetenza di questo Tribunale essendo competente la sezione specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Perugia.

Nel merito, poi, ha rilevato, anzitutto, che in capo agli attori non sussiste la legittimazione all'impugnazione della delibera assembleare stante il mancato possesso, ai sensi dell'art. 2377 c.c., del numero minimo di azioni indicato dalla normativa richiamata; si evidenzia in particolare, che a fronte della soglia minima di legittimazione pari a 1.800 azioni (pari a € 46.744,72) necessaria al raggiungimento della minoranza qualificata di cui all'art. 2377 c.c., i ricorrenti detengono appena 492 azioni (pari ad € 12.792 del capitale sociale).

Sempre nel merito, la resistente ha evidenziato, descritte le operazioni di voto e le modalità di suo svolgimento, che non sussiste l'eccepita nullità mentre i profili concernenti l'asserita incompatibilità [redacted] come, del pari, l'ineleggibilità della sig.ra [redacted] sono elementi inidonei a riverberarsi sulla validità della delibera assembleare, attenendo, piuttosto, alla posizione dei singoli consiglieri eletti.

1.2. Di analogo tenore le argomentazioni svolte dalla [redacted] nella propria comparsa di costituzione, ove ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale per essere funzionalmente competente la sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Perugia nonché, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della convenuta, viepiù considerando che non risultano ipotizzati, almeno apertamente, profili di responsabilità alla stessa riconducibili.



Nel merito, ha, di poi, eccepito l'infondatezza della domanda cautelare avanzata, non senza rilevare sia la genericità dell'azione proposta sia la carenza, in capo ai ricorrenti, di un numero di azioni previsto dal terzo comma dell'art. 2377 c.c.

Da qui la richiesta di accoglimento delle conclusioni svolte in comparsa.

1.3. Con comparsa di intervento litisconsortile autonomo, e con richiesta di provvedimenti ai sensi dell'art. 700 c.p.c., si sono costituiti i soci [redacted]

[redacted] eccependo la nullità della delibera di nomina dei nuovi amministratori e sindaci per effetto dell'annullamento con sentenza del Consiglio di Stato del 26 febbraio 2015 del decreto Ministeriale che aveva disposto lo scioglimento degli organi sociali della [redacted] e la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli artt. 70 e 90 TUB; su tale base, quindi, gli istanti hanno richiesto la sospensione della delibera ai sensi dell'art. 2378, c. 2, c.c. nonché in via cautelare il reintegro nei poteri di amministratori, nominati all'assemblea del 30 giugno 2012 e successivamente destinatari di un provvedimento di scioglimento – che ha interessato gli organi di amministrazione e controllo – del 12 febbraio 2013.

Ed invero, i ricorrenti, evidenziato in punto di rito, che la competenza appartiene a questo Tribunale, esulando la controversia dalle materie di cui all'art. 3, d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, sottolineano di avere una autonoma legittimazione a contraddire nel presente giudizio (e da qui la tipologia di intervento svolto) atteso che, per effetto dell'annullamento della procedura che ha interessato la società [redacted], sarebbero gli istanti gli unici attuali detentori dei poteri e delle funzioni di amministrazione, giusta la nomina avvenuta in seno all'assemblea del 30 giugno 2012.

Evidenziano, infatti, gli istanti che l'annullamento del provvedimento amministrativo comporterebbe, per un verso il ripristino dello *status quo ante* e, per l'altro, l'invalidità in via derivata di tutti gli atti conseguenti e successivi, dalla stessa convocazione dell'assemblea fino a giungere al deliberato qui impugnato.

Ciò in quanto, in punto di diritto, tali aspetti configurerebbero un vizio della delibera rilevabile in ogni stato e grado del giudizio sia alla luce dei principi generali dell'ordinamento che ai sensi dell'art. 2379 c.c..

Da qui le richieste svolte in comparsa e tese ad ottenere, in uno alla sospensione della delibera impugnata anche la reintegra degli istanti nei loro poteri gestori.

1.4. All'esito dell'udienza del 10 marzo 2015 (ove si è avuto l'intervento sopra richiamato), la causa è stata aggiornata all'udienza del 24 marzo 2015.

In quella sede, tuttavia, con autonomo atto di intervento litisconsortile sono intervenuti ulteriori soci [redacted]

[redacted] aderendo alle conclusioni rassegnate sia dagli attori principali che dagli intervenienti.

Mette conto evidenziare, infine, che gli attori principali – i sig.ri [redacted] anche con atto sottoscritto da altro difensore – hanno dichiarato di aderire, a loro volta "in via principale", all'eccezione svolta dai soggetti intervenuti con atto del 9 marzo 2015, dichiarando di prendere atto della sentenza di annullamento ad opera del Consiglio di Stato e facendo proprie le argomentazioni e le conclusioni ivi esposte in punto di nullità della delibera.

Infine, con assoluta identità di argomentazioni e di riferimenti (dottrinari e giurisprudenziali, sostanzialmente anche in nota), sia i soggetti intervenuti nel giudizio sia gli attori (nella persona però unicamente del sig. [redacted]), hanno evidenziato la competenza di questo Tribunale trattandosi di giudizio cautelare introdotto in corso di causa, riportandosi poi a tutto quanto già dedotto ed argomentato nei rispettivi scritti.



Deve, unicamente, evidenziarsi che gli intervenienti nel giudizio, nel chiedere la reintegra nei propri poteri gestori, hanno altresì ipotizzato una cessazione della materia del contendere per effetto della sentenza del Consiglio di Stato.

2. Come emerge dalla ricostruzione svolta in punto di fatto e dall'analisi delle reciproche posizioni, sono diverse le questioni poste e che, nei limiti del possibile, sarà necessario trattare disgiuntamente l'una dall'altra, al fine di procedere ad una, per quanto possibile ordinata, risoluzione degli aspetti in punto di diritto, peraltro certo non semplificati dal susseguirsi di interventi adesivi ed autonomi (ancorché sul punto si avrà modo di tornare), effettuati fino all'udienza di discussione, cui, peraltro, gli sessi attori in via principale hanno a loro volta dichiarato di aderire.

Ciò, del resto, si deve al fatto che a ben vedere gli argomenti svolti dagli attori principali (per come individuati nell'atto introduttivo) nonché dai sig.ri [redacted] (già attori principali, successivamente assistiti da altro difensore) coincidono solo in parte con quelli affrontati dai soci intervenuti con atto del 9 marzo 2015; ed anzi – come si diceva al fine di riordinare le posizioni sul campo – alle questioni poste dagli ultimi, i primi hanno espressamente dichiarato di aderire in via principale, con ciò, in sostanza, facendo proprio un profilo di illegittimità della delibera assembleare – quello rimontante agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato – da loro inizialmente affatto ipotizzato.

In questo non pone problemi la comparsa d'intervento degli ulteriori soci, costituiti unicamente all'udienza di discussione, atteso che la stessa si concreta in una mera riproposizione delle tesi espresse dagli attori e dagli intervenienti, con dichiarazione di adesione tanto all'una quanto all'altra.

2.1. Orbene, come si diceva, diverse sono le questioni poste dal presente incidente cautelare, ed involgenti, in via di sintesi, sia un profilo concernente la competenza di questo Tribunale sia la legittimazione attiva in capo ai soci.

2.1.a. Ed allora procediamo con ordine.

Con un primo ordine di argomentazioni, tutti i resistenti hanno eccepito l'incompetenza di questo Tribunale atteso che la controversia sarebbe devoluta alla competenza del Tribunale delle Imprese.

All'eccezione replicano gli attori ed i soggetti che hanno effettuato l'atto di intervento sulla scorta di due ragioni.

Per un vero, infatti, la materia non rientrerebbe nel novero di quelle devolute alle sezioni specializzate, in quanto (elezione) di organi sociali non attiene ai "rapporti societari" richiamati dall'art. 3 del d.lgs. 168/2003; per l'altro, ed in ogni caso, la competenza di questo Tribunale per la fase cautelare dovrebbe ricavarci dal disposto di cui all'art. 669 *quater* c.p.c., il quale, tenuto conto della proposizione della domanda in corso di causa, consentirebbe comunque l'adozione dei provvedimenti richiesti in via cautelare, pena la frustrazione degli interessi della parte istante.

Orbene, la domanda svolta in via principale – quale che sia poi il vizio all'interno del quale, ed ove esistente, la stessa dovrà essere sussunta – attiene all'impugnazione di una delibera societaria con la quale sono individuati i nuovi organi di gestione e controllo della società [redacted]

[redacted]

La competenza funzionale delle sezioni specializzate per l'impresa, prevista dal D. lgs. 27 giugno 2003, n. 168, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con il D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, e convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 è designata dall'art. 3, a mente del quale, per ciò che qui rileva, al comma 2, lett. a), si stabilisce che «...Le sezioni specializzate sono altresì competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII e titolo VI, del codice civile... per le cause ed i procedimenti... relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario...».

L'individuazione della competenza, dunque, ruota attorno a due distinti poli rappresentati, il primo, da una valutazione di carattere soggettivo e tesa a verificare se il soggetto che ha adottato la delibera impugnata rientri tra quelli cui la norma si riferisce ed il secondo, di natura oggettiva, relativa alla individuazione della nozione di "rapporto societario".

Orbene, deve, anzitutto, evidenziarsi che la delibera impugnata proviene da una società cooperativa di talché non è seriamente revocabile in dubbio che la stessa trovi la propria disciplina



all'interno del libro V, titolo VI dedicato alle società cooperative (ed alle mutue assicuratrici), con la conseguenza che il primo requisito previsto dalla disposizione è evidentemente soddisfatto.

Deve, del pari, ritenersi soddisfatto il secondo requisito previsto dalla disposizione in analisi.

Ed infatti, gioverà ricordare, oggetto del giudizio è l'impugnativa della delibera assembleare con la quale sono stati individuati gli organi investiti dei poteri gestionali e di controllo della società [redacted], ponendo a fondamento della azione svolta sia irregolarità nelle procedure di voto sia la sussistenza di profili di ineleggibilità (quanto alla sig.ra [redacted]) ed incompatibilità (quanto all'[redacted]) degli eletti.

Sempre la stessa delibera è fatta oggetto di contestazione, ancorché predicandone la sussunzione sotto altro e differente paradigma normativo, da parte dei soci intervenuti con atto del 9 marzo 2015 (e su cui si spenderanno alcune brevi considerazioni *infra*).

Ebbene, non pare francamente dubitabile che l'oggetto dell'impugnazione rientri in maniera inequivocabile nella nozione di "rapporti societari", che l'art. 3 del d. lgs. 168/2003 pone a fondamento del proprio riparto di competenze e la cui cognizione è affidata *per materia* con competenza da ritenersi funzionale – alle sezioni specializzate in materia di impresa; va da sé che, nel caso che ci occupa, ciò dà luogo alla competenza del Tribunale di Perugia.

Né può opinarsi diversamente in forza della distinzione tra la nozione di rapporto societario e rapporto organico, affermando la sussistenza della competenza funzionale per i primi ma non per i secondi.

Si legge negli scritti difensivi che mentre il rapporto societario, traendo origine dal contratto sociale, è devoluto alla cognizione delle sezioni specializzate – la quale già si pone come norma avente carattere eccezionale e derogatoria dei criteri di competenza – il rapporto organico attiene unicamente ai rapporti tra amministratori e sindaci da una parte e società dall'altra, con la conseguenza che per questi non troverebbe applicazione il criterio speciale di competenza.

L'assunto non persuade.

Ed invero, tale distinzione, anzitutto, poggia su un criterio del quale non è dato comprendere la ratio atteso che non si comprenderebbe per quale motivo, accedendo a tale ricostruzione, mentre «...l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario...» (per non parlare delle ulteriori azioni previste dalla parte finale della lettera a) di cui all'art. 3) sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, ciò non succeda allorché si discorra dello specifico e più circoscritto ambito relativo alla nomina degli amministratori e sindaci, il quale, ciò nondimeno, si colloca all'interno della vita ed alla gestione societaria e dei suoi rapporti.

La tesi, poi, palesa la sua poca plausibilità ove si consideri che sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate financo – e proprio – le azioni di responsabilità intraprese proprio contro gli organi amministrativi e di controllo sicché veramente sarebbe difficilmente comprensibile l'esclusione da tale ambito (solo) delle azioni relative alla nomina ed alla revoca di tali organi, sull'assunto dell'assenza di un loro legale con il contratto sociale.

La verità è che il criterio discretivo proposto non trova alcun fondamento nella normativa vigente la quale radica la competenza delle sezioni specializzate unicamente sulla nozione dei rapporti societari all'interno dei quali non possono non ricomprendersi anche quelli relativi alla nomina od alla revoca degli organi amministrativi e di controllo i quali, contrariamente a quanto affermato, hanno la propria scaturigine ed il fulcro proprio nel contratto sociale.

Ciò del resto, è coerente con la *intentione legis* che è quella di disegnare un sistema di competenze *ratione materiae* e, come tale, funzionale avente ad oggetto le vicende societarie.

2.2. Ben più interessante, ancorché, come si spiegherà, non condivisibile la tesi proposta dagli intervenienti e tesa ad affermare la competenza di questo Tribunale in forza dell'art. 669 *quater* c.p.c.

Sostengono gli interventori che la domanda proposta, inserendosi in una domanda cautelare in corso di causa, è correttamente radicata, in quanto proposta dinanzi al Giudice di fronte al quale è pendente la causa del merito ed al quale, anzi, sarebbe preclusa *ex lege* la valutazione in ordine alla sussistenza della propria competenza.



Ciò, proseguono gli istanti, discenderebbe sia dai principi di effettività della tutela giurisdizionale sia da una interpretazione sistematica dell'art. 48 c.p.c. funzionali, entrambe, a consentire il rispetto e la salvaguardia dell'art. 24 Cost.

La tesi, indubbiamente suggestiva, non convince.

Invero, la questione della competenza del giudice (incompetente nel merito) a conoscere il cautelare è, in giurisprudenza di merito, controversa; accanto al precedente richiamato dagli intervenienti che afferma la sussistenza di tale competenza, ve n'è un altro, più recente, di segno opposto (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 6 maggio 2011).

Consta, poi, un solo precedente di legittimità, ancorché risalente, di segno favorevole a quello invocato dagli intervenienti rappresentato da Sez. 3, Sentenza n. 3473 del 09/04/1999, Rv. 525129.

Più vivace, invece, il dibattito in dottrina.

In verità non è mancato, in dottrina, chi ha sostenuto che una volta presentata la domanda di cautela davanti al Giudice titolare del procedimento di merito, questi non possa rilevare la propria incompetenza e respingere, in forza di tale motivazione, l'istanza.

Più nel dettaglio, tale parte della dottrina ritiene che il Giudicante investito della domanda cautelare debba valutare e rilevare la propria incompetenza solo in relazione al merito, ritenendosi vincolato quanto alla misura cautelare dalla previsione di cui all'art. 669 *quater* c.p.c., la quale, in tesi, configurerebbe una ipotesi specifica ed inderogabile di attribuzione di competenza.

La *ratio* sottesa a tale argomentazione è, del resto, facilmente individuabile e, come correttamente prospettato dal difensore degli intervenienti, giace nell'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e nel principio che il decorso del tempo non debba andare a detrimento della parte che risulterà successivamente vittoriosa.

Argomentazioni, quelle in analisi, che fanno leva, in ultima istanza, sulla caratteristica d'urgenza che connota la domanda cautelare, tesa a prevenire un pericolo, sicché, se vi è una causa pendente è innanzi al titolare di quel procedimento che la stessa dovrà essere trattata.

Da qui l'affermazione secondo cui anche in caso di incompetenza del Giudice destinato a trattare il giudizio di merito, questi è comunque munito della competenza ad adottare il provvedimento cautelare.

2.2.1. La tesi, seppur indubbiamente suggestiva e di cui ben si comprendono gli intenti, non è meritevole di condivisione, plurime essendo le ragioni che militano alla soluzione opposta che, in questa sede, si ritiene di affermare.

Anzitutto, non poche perplessità desta tale interpretazione in ragione del fatto che la stessa recherebbe seco il rischio di una "selezione" del foro della cautela, in base a valutazioni di pura opportunità quando non mera convenienza.

In secondo luogo, tale interpretazione non pare prendere adeguatamente in considerazione il fatto che i provvedimenti cautelari adottati in corso di causa sono destinati ad essere "travolti", rifluendovi, dal provvedimento che definisce la controversia tra le parti, in ragione del loro carattere strumentale e provvisorio e privi, pertanto, di efficacia definitiva.

Nel propri scritti - e nel corso della discussione - gli interventori sembrano replicare a tale argomentazione che l'eventuale situazione di incompetenza del giudice adito non sarebbe di per sé ostativa alla concessione della tutela stante l'operatività del meccanismo di cui all'art. 50 c.p.c., il quale, dunque, assolverebbe anche ad una funzione conservativa degli effetti del provvedimento cautelare adottato.

Anche tale assunto, per quanto indubbiamente suggestivo, non merita condivisione.

Andando con ordine, anzitutto, è il dato testuale della disciplina normativa prevista in materia cautelare a rendere incompatibile il funzionamento dell'art. 50 c.p.c. con il rigetto del domanda cautelare: recita, infatti, l'art. 669 *septies* c.p.c., al primo comma, che l'ordinanza di incompetenza «... non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare...».

La disposizione, evidentemente, non contiene alcun riferimento al meccanismo della *traslatio iudicii* di cui all'art. 50 c.p.c., espressamente contemplando, per contro, la riproposizione della domanda cautelare al mutare delle circostanze o sulla scorta della diversa deduzione di nuove circostanze in fatto o in diritto.



Peraltro, ed a tutto voler concedere, anche a ritenere operante il meccanismo della *traslatio iudicii*, la sussistenza di una situazione di incompetenza non consentirebbe al giudice investivo dell'istanza di adottare la misura cautelare e, quindi, spogliarsi della causa assegnando il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice che risulti (o che ritenga) munito di competenza attribuendo, con ciò, al meccanismo descritto dall'art. 50 c.p.c. l'ulteriore funzione, per così dire, "conservativa" degli effetti, questa volta, non già della domanda proposta dinanzi al giudice incompetente, bensì del provvedimento cautelare da questi adottato nonostante detta condizione; si tratterebbe, in sostanza, di un meccanismo operativo del tutto analogo a quello dettato dall'art. 27 c.p.p. che tuttavia risulta privo del minimo appiglio normativo, atteso che tale efficacia conservativa e propulsiva appare estranea all'istituto della *traslatio*.

Del resto, la soluzione ipotizzata, già scarsamente convincente per l'ipotesi in cui la cautela sia proposta *ante causam*, risulta del tutto inappagante proprio per l'ipotesi, come quella in esame, in cui la domanda è proposta in corso di causa, ove si arriverebbe, in tesi, alla separazione del fascicolo cautelare mentre risulta ancora incardinato e pendente quello relativo al procedimento di merito, a sua volta destinato, in ipotesi, a chiudersi con una pronuncia in punto di competenza che dovrebbe travolgere il provvedimento cautelare.

2.3. Ma vi è una ragione forse più evidente per escludere che il giudice della cautela possa adottare un provvedimento cautelare, qualora incompetente per la trattazione del merito.

Occorre muovere da una premessa di fondo della quale non può francamente dubitarsi: le norme in materia di competenza cautelare si ispirano tutte al principio della tendenziale corrispondenza tra il giudice della cautela ed il giudice del merito.

Ciò è evidente, anzitutto, sol per la domanda cautelare proposta *ante causam* la quale deve essere incardinata innanzi al giudice (che sarebbe) *competente a conoscere il merito*.

Come sostenuto in dottrina, dunque, la previsione di cui all'art. 669 *ter* c.p.c. fonda un criterio di *competenza indiretta* atteso che postula l'individuazione della competenza sul merito e, successivamente, sulla scorta di questa, quella per l'adozione di tutti i provvedimenti strumentali.

Ebbene, la *ratio* che anima tale disposizione è la stessa che si rinviene nell'art. 669 *quater* c.p.c.

È ben vero, che in tale disposizione si dice che in caso di pendenza della causa per il merito (e lo stesso dicasi, *mutatis mutandis*, in relazione all'art. 2378 c.c. il quale fa riferimento al "giudice designato per la trattazione della causa di merito"), la domanda deve essere proposta al Giudice della stessa; e tuttavia, la norma ricavabile da tale disposizione non è certo quella che tesa ad affermare che, una volta pendente la causa del merito, la competenza della cautela è, *ipso iure*, individuata, atteso che il significato rinvenibile dalla disposizione in esame non muta la regola, appena sopra affermata, della coincidenza tra il giudice del merito e quello della cautela.

Con maggior impegno esplicativo, nell'ipotesi contemplata dall'art. 669 *quater* c.p.c., la delibazione sulla competenza è stata già effettuata al momento dell'instaurazione del giudizio principale, con la ovvia conseguenza – a ben guardare, derivante proprio dal principio di cui sopra – che la domanda cautelare non potrebbe che essere proposta dinanzi a quel giudice adito.

E tuttavia, ciò non impedisce certo, ove tale valutazione risulti errata, né alle parti di eccepire l'eventuale incompetenza del Giudice adito (per il merito ed, ovviamente, per la fase cautelare) né al Giudice adito di procedere ad una delibazione in ordine alla competenza ai fini della adozione dei provvedimenti cautelari.

Va da sé che, difettando la competenza in ordine al giudizio di merito, non potrà che conseguire l'incompetenza anche per i provvedimenti cautelari.

A ben guardare, diversamente opinando, si arriverebbe ad affermare una incompetenza funzionale ed inderogabile del giudice adito per l'adozione dei provvedimenti cautelari, inesistente nell'impalcatura codicistica e, per le ragioni sopra esposte, comunque di difficile attuazione anche a livello pratico.

Da qui, il rigetto di tutte le domanda cautelari.



4. Non tenendosi udienza nella giornata del 30 aprile 2015, il procedimento è fissato per la trattazione del merito per la data del 12 maggio 2015, h. 10.00

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 *bis* c.p.c., 700 c.p.c., 2377 c.c., 2378 c.c., 2379 c.c.

- Rigetta tutte le domande cautelari;
- Spese al merito;
- Fissa per la trattazione del merito l'udienza del 12 maggio 2015, h. 10.00

Si comunicò

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

